



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA

REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DEI  
CONTRATTI

D.G.C. n° 10 del 18/04/1994

## **Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento.**

Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 59, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Con il presente regolamento sono disciplinate le procedure da eseguire per i contratti del Comune.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla Legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

## **Art. 2 - Disciplina delle procedure.**

Per tutti gli adempimenti concernenti il procedimento relativo alla stipulazione dei contratti, dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal presente regolamento.

## **Art. 3 - Sistemi di contrattazione.**

I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni, appalti di opere, affidamento contrattuale di attività o servizi mediante convenzione, dovranno di regola, essere aggiudicati con il sistema dei pubblici incanti o degli altri procedimenti concorsuali come disciplinati dalle leggi dello Stato e dalle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico Italiano.

Gli stessi sistemi si applicano nel caso di concessione di sola costruzione di opera che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, è equiparata all'appalto.

Si applica l'istituto della concessione nei casi di costruzione e gestione di opere pubbliche, di affidamento a terzi di pubblici servizi quando sussistono ragioni tecniche, economiche e/o di opportunità sociale, nonché nel caso di committenza.

I contratti relativi alle altre figure negoziali legislativamente definite e disciplinate dal codice civile, in particolare il trasporto e il mutuo, dovranno essere aggiudicati, ove possibile, con le forme stabilite dal comma precedente.

E' possibile ricorrere al sistema della contrattazione della trattativa privata o della procedura negoziata, secondo la disciplina delle leggi dello Stato o delle norme comunitarie.

## **Art. 4 - L'asta pubblica - Definizione e modalità attuative**

E' il sistema di gara attraverso il quale l'Ente si rivolge al pubblico consentendo così, a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione, di presentare la loro offerta.

Si svolge attraverso i seguenti metodi:

- Il metodo della candela vergine, ai sensi dell'art. 74 del r.d. 23.5.1924, n.827;
- Il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo minimo o massimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 75 del r.d. 23.5.1924, n. 827.
- Il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi dell'art. 76 del r.d. 23.5.1924, n. 827;
- Il metodo del pubblico banditore, ai sensi dell'art. 79 del r.d. 23.5.1924, n. 827.

L'aggiudicazione viene effettuata seduta stante, salvo il caso in cui, ai sensi del disposto dell'art. 65 punto 9 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sia soggetta ad ulteriori offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo del prezzo della intervenuta aggiudicazione.

Le norme procedurali da seguire sono previste agli artt. 63 e seguenti del già richiamato Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con r.d. 23.5.1924, n. 827.

#### *Metodo della candela vergine.*

Si accendono una dopo l'altra tre candeline - Se la terza si spegne senza la presentazione di offerte e quindi "verGINE" la gara è dichiarata deserta. Se invece durante l'ardere delle tre candele sono state presentate offerte, si accendono una dopo l'altra altre candeline fino a che l'ultima non si spenga senza la presentazione di offerte. L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato l'ultima offerta prima dello spegnimento della candela vergine: Le offerte di miglioramento debbono essere fatte in ragione decimale.

#### *Metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo massimo o minimo indicato nella scheda segreta.*

Si indica in una scheda sigillata il limite massimo o minimo o di aumento e di ribasso che le offerte non devono oltrepassare.

Il Presidente raccoglie le offerte; le apre, legge il risultato e forma una graduatoria delle stesse. Quindi apre la busta contenente la scheda; prende atto del limite in essa contenuto che viene mantenuto segreto; esclude tutte le offerte che lo hanno oltrepassato ed aggiudica l'appalto a quella delle offerte rimaste che risulta la più conveniente per l'amministrazione.

Nel caso che nessuna delle offerte abbia raggiunto il limite previsto, la gara viene dichiarata deserta, e si dà atto pubblicamente del limite previsto dalla scheda.

#### *Metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo base d'asta.*

Il Presidente, ricevute le offerte ed accertatane la regolarità, le apre; prende atto delle stesse ed aggiudica l'appalto all'impresa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia comunque pari o migliore della base d'asta.

Se non sono state presentate offerte la gara è dichiarata deserta. Anche in questo sistema si possono inserire le schede segrete contenenti i limiti che non possono essere oltrepassati.

#### *Metodo del pubblico banditore*

Il Presidente, aperta la gara, riceve le offerte formulate a viva voce e la aggiudica all'ultima offerta pervenuta, che sarà naturalmente la migliore.

#### *Metodo delle offerte di miglioramento del ventesimo.*

E' il procedimento previsto dall'art. 65 lett. 9 del r.d. 23.5.1924, n. 827 che si attua ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 84 del richiamato r.d. 827/1924 nel modo seguente: il Presidente, compiuto il primo esperimento d'asta, procede all'aggiudicazione provvisoria. Si pubblica con le stesse modalità dell'originario avviso, la notizia della intervenuta aggiudicazione e del risultato conseguito, invitando coloro che sono interessati a presentare, entro dei termini prestabiliti e denominati "fatali", una nuova offerta per migliorare tale prezzo della provvisoria, aggiudicazione di almeno il 5%.

Scaduti i fatali e ricevute le offerte si procede ad ulteriore aggiudicazione. Si ripete per la terza volta il procedimento di cui al 2° esperimento e si aggiudica alla offerta che risulterà migliore, od a quella comunque risultata la migliore negli esperimenti precedenti a seguito di mancata presentazione di offerte in quelli successivi.

## Art. 5 - Licitazione privata - Definizione e modalità attuative.

E' quel sistema di gara mediante il quale l'Ente appaltante, sulla base di un proprio progetto esecutivo e di una propria documentazione tecnica si rivoige ad imprese di propria fiducia invitandole a presentare la loro offerta per l'acquisizione di un appalto, una fornitura o per l'affidamento di un servizio.

Si attua attraverso i seguenti metodi:

### *Metodo di cui all'art. 1 lett. a) della legge 2.2.1973, n. 14*

Il Presidente, accertata la regolarità delle offerte, procede all'apertura delle buste, e verificate le condizioni offerte dai singoli concorrenti, forma una graduatoria ed aggiudica la gara all'impresa che ha presentato le condizioni più favorevoli per l'Amministrazione, e quindi il maggiore ribasso od il minore aumento percentuale sul prezzo base.

### *Metodo di cui all'art. 1 lett. b) della legge 2.2.1973, n. 14*

Il Presidente, depone sul tavolo la busta sigillata predisposta preventivamente e contenente limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte, per essere considerate valide, non possono oltrepassare.

Procede quindi all'apertura ed alla lettura delle offerte ammesse ed, aperta la scheda e letti pubblicamente i limiti di minimo e massimo ribassi ivi indicati, esclude le offerte che risultano inferiori o superiori a tali limiti, ed effettua la media delle offerte rimaste.

L'aggiudicazione viene effettuata in favore del Concorrente la cui offerta eguaglia la media o vi si avvicina di più per difetto o per eccesso.

In presenza di una sola offerta valida e contenuta nei limiti previsti dalla scheda, l'appalto viene aggiudicato a favore di questa.

### *Metodo di cui all'art. 1 lett. c) della legge 2.2.1973, n. 14*

Il Presidente, depone sul tavolo la busta sigillata predisposta preventivamente e contenente i limiti di minimo e di massimo ribasso che le offerte, per essere valide, non debbono oltrepassare.

Procede quindi all'apertura ed alla lettura delle offerte ammesse ed aperta la scheda e letti pubblicamente i limiti di minimo e massimo ribasso ivi indicati, esclude le offerte che risultano inferiori o superiori a tali limiti, ed effettua la media delle offerte rimaste.

Il valore così ottenuto viene ulteriormente mediato con il limite di massimo ribasso e si trova un nuovo valore da tenere a base per l'aggiudicazione.

La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per solo difetto al valore di tale ultima media.

In presenza di unica offerta, comunque contenuta entro i limiti della scheda predetta, la gara viene aggiudicata a questa.

### *Metodo di cui all'art. 1 lett. d) della legge 2.2.1973, n. 14*

Il Presidente, aperta e data lettura di tutte le offerte ammesse, ne forma una graduatoria.

Prende poi in considerazione e media tra loro il 50% delle offerte arrotondate all'unità superiore se in numero dispari, che presentano i maggiori ribassi, ed aggiudica poi l'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto, alla media come sopra ricavata.

Se sono state ammesse due offerte l'aggiudicazione viene effettuata in favore di quella più vantaggiosa; se una soltanto, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questa.

Nel caso la media dovesse risultare di segno positivo sia per la presentazione di tutte le offerte in aumento, sia per la prevalenza di queste su quelle in ribasso, la interpretazione da dare al termine offerta che si avvicina di più per difetto, è quella corrispondente al valore che si pone immediatamente al di sotto della media e quindi nel caso specifico, più conveniente per l'Amministrazione rispetto al valore mediato.

#### *Metodo di cui all'art. 1 lett. e della legge 2.2.1973, n.14*

In questo sistema i concorrenti, anziché presentare una propria offerta sulla base di un prezzario predisposto dalla pubblica amministrazione, presentano essi stessi i prezzi unitari ai quali sono disposti ad eseguire quel particolare appalto.

Questi sono pertanto tenuti a restituire l'apposito modulo debitamente autenticato, rimesso alle imprese medesime unitamente alla lettera d'invito, nei quale sono riportate, per ogni categoria di lavori tanto l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro, quanto l'unità di misura ed il quantitativo previsto per ciascuna voce. Tale modulo, dovrà essere completato ponendo accanto alle indicazioni sopra riportate, in una terza colonna, i prezzi unitari che si è disposti ad offrire, e nella quarta colonna il prodotto dei quantitativi per i prezzi.

In calce al modulo stesso dovrà essere riportato il risultato complessivo dell'offerta.

Il Presidente, aprirà quindi i pieghi contenenti le offerte; contrassegnerà le offerte medesime in ciascun foglio; leggerà ad alta voce il risultato complessivo offerto da ciascun concorrente e formerà una graduatoria delle offerte.

Procederà poi alla verifica dei conteggi del concorrente che ha presentato la migliore offerta e farà luogo, ove dovesse riscontrare errori di calcolo, alla correzione dei prodotti parziali e dell'importo totale.

Effettuato il riscontro di tutte le offerte e le eventuali rettifiche delle stesse, aggiudicherà la gara alla offerta che, dopo tali eventuali correzioni risulterà complessivamente la migliore sotto l'aspetto economico od a quella più favorevole rispetto al prezzo massimo, che l'Amministrazione ha determinato, indicandolo nella lettera d'invito.

Le sedute di gara, ove la laboriosità dei conteggi lo richieda, possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora od al giorno successivo.

Per quanto non previsto nella presente proposizione operativa, si applicano, anche in ordine alla eventuale anomalia dei prezzi, le prescrizioni di cui all'art. 5 della legge 2.2.1973, n.14.

#### **Art. 6 - Possibilità di ammissione di offerte in aumento**

Ai sensi del disposto di cui all'art. 1 della legge 8.10.1984, n.687 debbono essere ammesse, in presenza di un affidamento a mezzo di licitazione privata, offerte in aumento fin dal 1° esperimento di gara.

Tale diritto del concorrente viene vanificato ove il bando di gara escluda espressamente la possibilità di accettare le offerte in aumento.

#### **Art. 7 - Appalto concorso - Definizioni e modalità operative**

L'appalto concorso è il sistema mediante il quale l'Ente si rivolge alle ditte che ritiene di far partecipare alla gara invitandole a presentare, nel rispetto delle

condizioni previste dal bando, un progetto o una soluzione operativa, accompagnata dal prezzo richiesto per la esecuzione.

Si realizza estendendo l'invito alle ditte che, sulla scorta della richiesta di candidatura formulata a seguito di risposta ad un preavviso di gara, posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione.

Tale elenco può essere integrato con le ditte di fiducia dell'Amministrazione ancorché non abbiano avanzato istanza di partecipazione.

La lettera d'invito indicherà tutte le condizioni di ordine sostanziale e formale richieste per la ammissione, nonché i termini e le modalità prescritte per l'inoltro delle offerte stesse.

## **Art. 8 - Il verbale di gara nell'appalto del concorso**

Le offerte pervenute vengono sottoposte all'attenzione della Commissione della gara, composta dal Segretario comunale, Presidente, dal Tecnico comunale e da due testimoni che, nel giorno, ora e luogo indicati nel bando, procede, in presenza del pubblico, all'esame ed apertura delle stesse nel rispetto delle seguenti modalità operative:

- A) Accertamento circa il rispetto dei termini e delle condizioni anche formali prescritte per la presentazione delle offerte, ed ammissione di quelle regolari;
- B) Rilevazione e verbalizzazione delle offerte ammesse con indicazione ed elencazione per ciascuna di queste della documentazione e del risultato economico;
- C) Sigla da parte del Presidente e di almeno un altro soggetto della Commissione di tutti i documenti o parti di questi costituenti l'offerta per garantirne l'autenticità e per scongiurare la possibilità di sostituzioni, manomissioni ed alterazioni;
- D) Inserimento nel verbale delle dichiarazioni, eccezioni, o quanto altro affermato dai concorrenti, che abbiano attinenza con le operazioni della gara e possano comunque alterarne il risultato o la regolarità;
- E) Sottoscrizione del verbale ed inoltro dello stesso, unitamente alle offerte ritenute valide, all'Amministrazione per l'affidamento da parte di questa alla Commissione tecnica incaricata di individuare la migliore offerta tenuti presenti gli aspetti tecnici ed economici.

## **Art. 9 - Gli adempimenti dell'Amministrazione appaltante**

L'Ente appaltante, ricevuti il verbale ed il plico contenente le offerte, disporrà affinché si proceda:

- alla restituzione, alle imprese escluse non presenti al momento della gara, delle offerte ritenute irregolari e come tali non ammesse;
- alla nomina della Commissione giudicatrice nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al successivo articolo del presente regolamento;
- alla comunicazione della intervenuta nomina ai soggetti interessati.

## **Art.10 - Nomina, composizione e competenze della Commissione giudicatrice**

La Commissione giudicatrice in un appalto concorso ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre all'Amministrazione, per l'aggiudicazione, quella che a suo parere ritiene la migliore, tenuti presenti tanto gli aspetti tecnici che economici.

Il parere espresso è obbligatorio ma non vincolante e potrebbe quindi essere disatteso dall'Ente con provvedimento motivato.

